

DIRETTIVA 96/50/CE DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1996

riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato⁽³⁾,

considerando che è opportuno introdurre disposizioni comuni relative alla conduzione delle navi per la navigazione interna sulle idrovie interne della Comunità; che un primo passo in questo senso è già stato compiuto dalla direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna⁽⁴⁾;

considerando che, in seguito alla diversità delle legislazioni nazionali relative ai requisiti per il conseguimento dei certificati di conduzione di navi per la navigazione interna e all'esigenza di rendere gradualmente più severi, nel settore della navigazione interna, i requisiti in materia di sicurezza, è opportuno, per ovviare a eventuali distorsioni della concorrenza, adottare norme comunitarie per il rilascio di detti certificati;

considerando che, per garantire l'uniformità e la trasparenza richieste, è opportuno che la Comunità definisca un modello di certificato nazionale unico di conduzione delle navi, soggetto a riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri senza obbligo di sostituzione, lasciando agli Stati membri, in virtù del principio di sussidiarietà, la competenza del rilascio del certificato;

considerando che le idrovie nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro non sono soggette alla concorrenza internazionale e non è pertanto

opportuno rendere in tal caso obbligatorie le disposizioni comuni per il conseguimento dei certificati di conduzione previsti dalla presente direttiva;

considerando che tali disposizioni comuni devono soprattutto essere intese a migliorare il livello di sicurezza della navigazione e di tutela della vita umana; che a tal fine si rivela indispensabile che esse stabiliscano presupposti minimi che devono ricorrere per il richiedente per conseguire il certificato di conduzione di navi per la navigazione interna;

considerando che i presupposti da stabilire devono riguardare almeno l'età richiesta per la conduzione delle navi, l'idoneità fisica e mentale del richiedente, la sua esperienza professionale e le sue conoscenze di talune materie connesse alla conduzione di una nave; che, per ragioni di sicurezza della nave e delle persone a bordo, gli Stati membri possono imporre presupposti complementari, segnatamente per assicurarsi della conoscenza di talune situazioni locali; che delle conoscenze professionali supplementari sono richieste per la conduzione di una nave a mezzo radar o la conduzione di una nave che trasporta passeggeri;

considerando che è opportuno stabilire procedure apposite per l'adeguamento degli allegati alla presente direttiva; che è pertanto opportuno che il comitato istituito dall'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE sia incaricato di assistere la Commissione nell'adeguamento degli allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri che rilasciano un certificato di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna, in appresso denominato «certificato», si basano sul modello comunitario descritto all'allegato I, a norma della presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili ad evitare i rischi di contraffazione dei certificati.

3. Il certificato è rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri, a norma delle disposizioni della presente direttiva. Esso tiene conto delle specificità delle idrovie e dei certificati di cui all'articolo 1 della direttiva 91/672/CEE e più precisamente:

(1) GU n. C 280 del 6. 10. 1994, pag. 5.

(2) Parere espresso il 25 gennaio 1995 (GU n. C 102 del 24. 4. 1995, pag. 5).

(3) Parere del Parlamento europeo del 2 marzo 1995 (GU n. C 68 del 20. 3. 1995, pag. 41), posizione comune del Consiglio dell'8 dicembre 1995 (GU n. C 356 del 30. 12. 1995, pag. 66) e decisione del Parlamento europeo del 9 maggio 1996 (GU n. C 152 del 27. 5. 1996, pag. 46).

(4) GU n. L 373 del 31. 12. 1991, pag. 29.